

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 024/CSA– RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. LAMBRUGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 INFLITTA AL CALC. RUFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAMBRUGO CALCIO/INVERIGO DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como - Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia. – Com. Uff. n. 24 del 16.10.2014)

Al 12° minuto del primo tempo della partita indicata in epigrafe, il calciatore Alessandro Ruffo, a gioco fermo e durante una discussione tra il direttore di gara e un calciatore avversario, si avvicinava a quest'ultimo e afferrava la sua mano scagliandola con violenza verso il volto dell'arbitro nel tentativo di colpirlo. Il direttore di gara, avendo intuito le sue intenzioni riusciva a schivare il colpo e procedeva immediatamente alla sua espulsione; il Ruffo si difendeva dicendo che il gesto era stato compiuto dall'avversario e si attardava ad allontanarsi dal terreno di gioco. Dopo circa tre minuti lasciava il campo e, durante il secondo tempo della partita, si andava a sedere in tribuna continuando ad inveire contro l'arbitro.

Con la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 2 ottobre 2014 veniva inflitta al calciatore Alessandro Ruffo la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2015; avverso tale decisione l'odierna reclamante ricorreva al Giudice Sportivo presso la Corte Sportiva di appello territoriale del Comitato Regionale Lombardia che con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 23 ottobre 2014 rigettava l'appello e confermava la decisione del giudice di primo grado.

In data 29 ottobre 2014 la società A.S.D. Lambrugo Calcio proponeva ulteriore atto di appello a questa Corte depositando una memoria difensiva con la quale si sosteneva che il gesto compiuto dal Ruffo veniva completamente travisato dall'arbitro poichè il calciatore era intervenuto per sedare un principio di rissa fra i calciatori delle due squadre accesi a seguito di un fallo di gioco; nelle fasi concitate che ne seguivano, tra urti e spintoni, il Ruffo sfiorava involontariamente con la mano i capelli dell'arbitro che ravvedeva in questo gesto un tentativo di colpo al volto servendosi del braccio di un calciatore della squadra ospite. Gli stessi calciatori avversari tentavano, invano, di spiegare al direttore di gara come si erano realmente svolti i fatti e, una volta conosciuta la sanzione inflitta al Ruffo, un dirigente della società Inverigo inviava all'A.I.A. di Como una testimonianza del proprio calciatore il cui braccio sarebbe stato "usato" per colpire l'arbitro con cui affermava che si era trattato di un incidente fortuito. Per quanto riguarda le critiche rivolte dal Ruffo al direttore di gara dalla tribuna, si evidenziava che le stesse scaturivano dallo stato di frustrazione in cui versava il calciatore a seguito di una decisione ritenuta ingiusta.

Si chiedeva la riduzione della pena in 2 o 3 mesi di squalifica e/o fino alla fine dell'anno 2014.

La Corte considerato che la vicenda di cui è causa ha già ottenuto due gradi di giudizio;

considerato altresì, che nell'ambito del vigente sistema di giustizia sportiva non è prevista la possibilità di ricorrere avverso una decisione del giudice d'appello, già pronunciata nella vicenda *de qua*; dichiara inammissibile il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lambrugo Calcio di Lambrugo (Como).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. DOMUS CHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, DOMUS CHIA CALCIO A 5/SULCIS CALCIO A 5 DEL 22.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 149 del 29.10.2014)

La società Domus Chia Calcio a 5 veniva condannata al pagamento dell'ammenda di euro 250,00 perchè i propri sostenitori, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano all'arbitro corali ingiurie e minacce e per l'inosservanza dell'obbligo dell'assistenza medica durante l'incontro.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale si accettava l'imputazione di parte della sanzione (€ 50,00 per l'assenza dell'assistenza medica in campo) mentre si contestava la restante parte (€ 200,00) negando quanto attestato dall'arbitro nel referto di fine gara circa il fatto che i propri sostenitori avessero proferito frasi ingiuriose nei suoi confronti durante tutta la gara e riducendo il tutto a semplici proteste - anche se molto accese - a seguito di due decisioni arbitrali assunte soltanto nel secondo tempo della partita e non durante tutto l'arco della stessa. Si faceva notare, inoltre, che il direttore di gara non era stato assolutamente fatto oggetto di minacce tant'è che alla fine della partita salutava cordialmente sia il presidente che i dirigenti presenti.

Si chiedeva la riduzione della sanzione comminata dal giudice di primo grado.

La Corte acquisita, in sede di camera di consiglio, la testimonianza diretta dell'arbitro che, confermando la persistenza delle ingiurie nei suoi confronti per l'intera durata della partita, affermava anche che la società aveva cercato, senza riuscirvi, di allontanare i facinorosi dal terreno di gioco;

- riconoscendo, in tale comportamento, un forte spirito collaborativo della società reclamante nel tentativo di ridurre i fatti oggetto di contestazione;

- ritenuto di poter accedere ad una complessiva valutazione dei fatti in via equitativa;

- accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe indicato.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Domus Chia Calcio a 5 di Domus de Maria (Cagliari) riduce la sanzione dell'ammenda a € 150,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ORLANDO GIUSEPPE SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014)

Con atto del 18.11.2014, la Soc. Mezzolara ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Orlando Giuseppe la squalifica per 4 gare effettive a seguito dell'espulsione comminata a fine gara per gli episodi descritti, motivati e sanzionati nella decisione adottata dal Giudice di prime cure.

La società reclamante chiede la riduzione della squalifica.

A supporto di tale richiesta la società ha dedotto la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La ricostruzione dei fatti effettuata dalla società reclamante è totalmente smentita dal referto arbitrale che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, descrive in modo essenziale le azioni illecite poste in essere dall'Orlando che hanno giustamente determinato il provvedimento di espulsione.

L'esame delle condotte violente, consistite nell'aver spintonato e afferrato per il collo violentemente l'allenatore della squadra avversaria, il quale veniva fatto oggetto anche di frasi gravemente offensive, fanno ritenere congrua la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Arl Mezzolara di Budrio (Bologna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIGNORINI LORENZO SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Soc. Mezzolara ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Signorini Lorenzo per *“intervento falloso nei confronti di un avversario senza alcuna possibilità di giocare il pallone e provocando allo stesso forte dolore”*.

Attraverso i motivi di gravame la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.

Motiva tale richiesta assumendo che nessuna condotta violenta è stata posta in essere dal proprio tesserato in quanto del tutto estraneo all'azione incriminata.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo sia infondato e che vada, pertanto, rigettato.

La condotta del Signorini, sanzionata dal Giudice di prime cure, è stata accertata e riferita in modo chiaro e dettagliato dall'arbitro nel suo rapporto.

Pertanto le deduzioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione di questa Corte in quanto le deduzioni e valutazioni della società reclamante si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall'arbitro, che l'art. 35 1.1 C.G.S., non consente.

Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto società SSD Arl Mezzolara di Budrio (Bologna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PADALINO PASQUALE SEGUITO GARA PONTEDERA/GROSSETO DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)

La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., di Grosseto, ha proposto reclamo, in via ordinaria, avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al proprio allenatore, sig. Pasquale Padalino perché, al termine della gara in epigrafe indicata, nel rivolgere il proprio saluto all'arbitro, stringendogli la mano, lo aveva apostrofato dicendo *“Oggi sarai stato bravo come arbitro ma non come uomo”*. Per tale motivo il giudice di prime cure gli ha inflitto la sanzione della squalifica per una gara effettiva con la motivazione *“per atteggiamento irrispettoso verso l'arbitro al termine della gara”*.

La reclamante, nel suo atto, sostiene, in primo luogo, l'ammissibilità del ricorso richiamando, peraltro, giurisprudenza non univoca in tema di ammissibilità di gravame con rito ordinario nonché il c.d. "automatismo" della squalifica per una giornata di gara.

Nel merito si sostiene che nell'espressione del sig. Padalino non vi sarebbe stata alcuna intenzione irrispettosa ma solo una sottolineatura critica per aver, il direttore di gara, rifiutato di stringere la mano ad un giocatore del Grosseto che lo aveva avvicinato per spiegare una circostanza di gioco ma, ad avviso dell'arbitro, invece solo con intento di dileggio.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Fabio Giotti che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito sia per l'ammissibilità del ricorso che per l'accoglimento della richiesta assolutoria.

La Corte prima di procedere all'eventuale valutazione, nel merito, dell'appello proposto avverso la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, ritiene di dover scrutinare l'ammissibilità, o meno, del gravame proposto.

A tal fine non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza alcuna distinzione di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" allorché violino le norme federali.

Successivamente, al comma quattro prevede, per i soli calciatori, la squalifica, per almeno due giornate di gara, in caso di condotta antisportiva o violenta, mentre al comma dieci si introduce la sanzione c.d. "automatica" della squalifica per (almeno) 1 giornata nel caso di atleta espulso dal campo.

La semplice lettura della norma, così sinteticamente richiamata, potrebbe indurre ad una interpretazione della stessa in senso apparentemente discriminatorio tra tecnici e/o dirigenti, da un lato e atleti dall'altro.

E questo perché, sempre in apparenza, sembrerebbe che ai primi sia consentito gravare di appello una decisione inflittiva anche per una sola giornata di gara mentre ai secondi, anche per la previsione di cui all'art. 36 bis, comma 8, C.G.S. tale rimedio sarebbe sostanzialmente negato.

La riflessione che precede, però, perde consistenza allorché si proceda ad un esame della complessiva disciplina, teleologicamente e razionalmente orientato alla individuazione del bene giuridico tutelato e della fattispecie sanzionata.

L'art. 19, comma 1, C.G.S. fa correttamente riferimento a "tutti" i tesserati, nessuno escluso, che si rendano autori di violazioni dello Statuto della F.I.G.C. o delle altre norme federali, lato sensu intese.

I successivi commi 4 e 10 del medesimo testo, pur rimanendo nello stesso ambito di sanzionabilità di condotte genericamente *contra legem* o financo violente, introduce però una specificazione tipizzante, ovvero che il fatto sia avvenuto nel corso o in occasione di una gara (con sanzione della squalifica, però, per almeno due gare) oppure che la squalifica sia direttamente e automaticamente comminata al calciatore per effetto della sua espulsione dal terreno di gioco.

Preso atto che non si versa, nella presente fattispecie, nell'ipotesi comportamentale descritta sub commi 4 e 10, va qui ricercata l'*eadem ratio* che giustifica, da un lato, l'ammissibilità di un appello proposto da un generico tesserato (per una sanzione inflitta ai sensi del comma 1) e, dall'altro, prevede l'inammissibilità di un gravame avverso una squalifica per una giornata di gara comminata ad un atleta.

La soluzione, ad avviso di questo Collegio va rinvenuta proprio nella lettera della norma.

Il comma 1 pone, come norma generale, la sanzionabilità per qualsiasi violazione delle regole, fondamentali o di rango inferiore, che presiedono alla corretta regolarità della vita federale e dei rapporti societari. I commi 4 e 10, invece, come detto, all'interno della tutela generale, valida per tutti, enucleano e sanzionano "condotte" connotate da antisportività e violenza tenute nel corso o in occasione di una gara.

Da un lato, quindi, la generale previsione dell'antigiuridicità di un agire in contrasto con la normativa e, dall'altro, quella specifica che ha riguardo a condotte specifiche di particolare invasività.

In questi casi non si fa più riferimento a sanzioni come quelle previste alle lettere da a) a d) dello stesso articolo ma si prevede, direttamente e immediatamente, la squalifica per più giornate, proprio per il presunto maggior disvalore sportivo che è insito in una "condotta" di quel genere.

Lo stesso dicasi per la sanzione automatica della squalifica di una giornata in caso di espulsione dell'atleta.

Trova così ragionevole e razionale differenziazione la possibilità, ammessa in un caso e negata nell'altro, del ricorso ordinario anche per una sola giornata di squalifica allorché si verta in ipotesi rientranti nel primo comma dell'art. 19 C.G.S., prive di quelle connotazioni di azione violenta o antisportiva prevista nei successivi commi.

Se il bene tutelato è lo stesso per tutti gli affiliati (la regolarità delle competizioni), diversa è la minaccia che allo stesso si può portare e diverso è lo strumento, sostanziale e processuale, approntato per la sua difesa o il suo ripristino.

Nel caso di specie, pertanto, non essendovi concretizzazione di una condotta antisportiva o violenta, il ricorso ordinario avverso la squalifica del tecnico Padalino per 1 giornata di gara è ammissibile, così confermandosi la linea giurisprudenziale affermata in precedenti decisioni di questa Corte e richiamate anche dalla difesa.

Nel merito, la doglianza formulata appare meritevole di condivisione.

Nel referto arbitrale si legge che “a fine gara, in maniera polemica (il sig. Padalino n.d.r.) mi salutava stringendomi la mano e dicendomi le seguenti parole: oggi sarai stato bravo come arbitro ma non come uomo”.

A tal riguardo non si può non mettere in risalto che la polemicità del gesto è un apprezzamento soggettivo del direttore di gara che, peraltro, nulla riferisce in relazione all'antefatto che, a suo dire, farebbe apparire polemico il gesto.

Il C.G.S. punisce il comportamento irrispettoso, per tale intendendosi la mancanza di rispetto, di educazione, di considerazione verso l'altro e che si sostanzia, in estrema sintesi, nell'arrecare un qualsiasi, pur lieve, *vulnus* alla estimazione di cui gode un soggetto.

Diversa è però la critica che appare assolutamente legittima in quanto espressione del più generale diritto tutelato dall'art. 21, primo comma, Cost. e purché essa non travalichi nell'offesa.

Nella fattispecie oggi all'esame, il sig. Padalino si è limitato a censurare – senza che traspaia alcuna intenzione malevola – un atteggiamento altrui, dallo stesso ritenuto non in linea con i principi di lealtà e probità sportiva, pur manifestando – nello stesso contesto – un sicuro apprezzamento personale al direttore di gara.

E allora appare incongruo parcellizzare un'unica espressione allo scopo di ricercarne diversi e contrastanti significati, apprezzamento e polemica, sicché essa va valutata nella sua emergente oggettività: quella di apprezzamento, tale anche nella sua componente di composta critica, non priva di un qualche significato pedagogico.

Alla luce, pertanto, della mancanza di qualsiasi oggettiva intenzione del sig. Padalino di mancare di rispetto all'arbitro, l'appello proposto avverso la sanzione comminata dal giudice di prime cure, dev'essere accolto e la sanzione, per l'effetto, va annullata.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. di Grosseto annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio